

453/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sent. N.
Speciz. 12/10
Espos. 22/21/10
R.G. 3961/06

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGL n. 3961/2006 promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli avv.ti ~~XXXXXXXXXX~~ che la rappresentano e difendono per delega in atti.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del dott. ~~XXXXXXXXXX~~ in forza di procura notarile 19.1.09 notaio dott. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv. Massimiliano Eia che la rappresenta e difende per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma.

Conclusioni di parte ricorrente:

IL CASO.it

"dichiarare illegittime e pertanto annullare le sanzioni disciplinari irrogate dalla convenuta in data 1/12/2006 e 6/7/2007 e per l'effetto condannare la ~~XXXXXX~~ a versare in favore della ricorrente la somma corrispondente a venti giorni di retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
dichiarare inoltre illegittimo e per l'effetto annullare il licenziamento intimato con lettera del 9/5/2008 e per l'effetto a) condannare la convenuta reintegrare la signora ~~XXXXXX~~ nel proprio posto di lavoro e a risarcirle il danno in misura pari a tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal dì del licenziamento sino all'effettiva reintegra oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale; b) dichiarare tenuta e condannare la ~~XXXXXX~~ a ripristinare le condizioni agevolate del mutuo contratto dalla signora ~~XXXXXX~~ presso la banca medesima, con condanna alla restituzione di tutte le maggiori somme da quest'ultima pagate a titolo di interessi dal dì del licenziamento alla effettiva reintegra;
tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
accertare, inoltre, che la signora ~~XXXXXX~~ è rimasta vittima di condotte vessatorie da mobbing dal 14.11.2006 al 9.5.2008 con conseguente danno alla professionalità, alla salute, alla vita di relazione, danno morale e patrimoniale con conseguente condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni medesimi e con espressa riserva di agire per la quantificazione dei suddetti danni in separato giudizio;
dichiarare inoltre tenuta e condannare la ~~XXXXXX~~ al pagamento di euro 150,00 corrispondente ai buoni pasto per i mesi di aprile e maggio 2008 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
subordinatamente al denegato rigetto della domanda in punto licenziamento, condannare la banca ad un risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari alla differenza tra il tasso di interesse applicato al mutuo contratto dalla ricorrente (7,65%) e quello legale di anno in anno considerato (oggi 3,00%) o al tasso praticato dalla banca ad altri clienti (3,35%) e così per una somma da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio; con vittoria di onorari e spese di giudizio, Iva e Cpa, oltre al rimborso spese generali 12,5% e successive occorrente".

Conclusioni di parte convenuta:

"rigettare ogni avversa domanda proposta dalla signora [redacted] con ricorso depositato il 20.6.2009, mandando la resistente assolta dalle pretese azionate dalla ricorrente, confermando la validità delle sanzioni disciplinari nonché del licenziamento disciplinare erogato in data 9.5.08.

IL CASO.it

Dichiarare non dovuto in quanto infondate le pretese creditorie mosse dalla ricorrente in relazioni ai danni conseguenti alle asserite condotte vessatorie e precisamente al danno biologico, morale esistenziale'.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted], con ricorso depositato il 16.4.2009 e ritualmente notificato, evocava in giudizio davanti a questo Tribunale la [redacted] per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

La istante esponeva di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta in data 18.4.2005; di avere lavorato prima in forza di un contratto a tempo determinato e poi di un contratto a tempo indeterminato; di avere lavorato presso la filiale di Asti e dal 23.11.2006 presso la filiale di Lauriano Po; di avere subito in data 1.12.2006 e in data 6.7.2007 due sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni; di essere stata in data 9.5.2008 licenziata; di ritenere tanto le sanzioni disciplinari conservative quanto il licenziamento assolutamente ingiustificati; di aver subito nel periodo di attività presso la filiale di Lauriano una serie di angherie da parte del preposto e dei suoi colleghi; di averle dette angherie determinato una serie di malesseri psicofisici con conseguente danno alla salute, alla vita di relazione e morale in genere; di non esserle stati consegnati i buoni pasto di spettanza per i mesi di aprile e maggio 2008; di avere subito una forzosa modifica del trattamento che le era stato riservato all'atto della conclusione di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione a tasso agevolato; di avere conseguentemente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, all'annullamento delle altre sanzioni disciplinari, al risarcimento del danno per il mobbing subito, alla corresponsione dell'equivalente dei buoni pasto non ricevuti e al ripristino dell'originario tasso di interesse applicato al mutuo concluso con la banca.

A sostegno della domanda produceva documenti, instava per la produzione di ulteriori documenti, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e indicava testimoni.

La [redacted], costituendosi ritualmente in giudizio, contestava sotto ogni profilo il fondamento della avversaria pretesa.


Anch'essa produceva documenti e indicava testimoni.

Riuscito vano il tentativo di conciliazione, venivano interrogate le parti e venivano escussi alcuni testimoni.

Veniva disposta d'ufficio la acquisizione di alcuni documenti, venivano escussi i testimoni hinc inde indicati, venivano indotti d'ufficio altri testimoni ritenuti necessari per far piena luce sulle vicende in contestazione e veniva disposta una consulenza grafica.

IL CASO.it

All'udienza dell'1.2.2010, all'esito delle discussioni orali, il giudice decideva la causa come dal dispositivo della sentenza di cui veniva data lettura.



All'udienza dell'1.2.2010, all'esito delle discussioni orali, il giudice decideva la causa come dal dispositivo della sentenza di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

Le questioni di causa sono numerose e distinte fra loro sicchè è opportuno trattarle in modo differenziato.

1) Sanzione disciplinare dell' 1.12.2006.

Alla ricorrente in data 8.11.2009 venne contestato il fatto "di aver trattenuto indebitamente la somma di €. 25,00 quale resto da riconoscere alla signora [redacted] e della stessa lamentato come non percepito".

Nonostante una lettera di precisazione da parte della interessata, le venne inflitta la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal lavoro.

Sulla questione la signora [redacted], escussa d'ufficio quale testimone, dichiarò di avere effettuato presso la filiale di Asti della convenuta a mezzo della ricorrente un versamento per il pagamento dell'affitto di €. 375,00 mediante la consegna di 8 banconote da € 50,00 e di essersi accorta poco dopo, allorché voleva effettuare delle compere, che non le era stato dalla cassiera consegnato il resto di €. 25,00.

La cosa può anche essere corrispondente al vero, soprattutto alla luce della difesa adottata dalla [redacted] con la sua lettera del 14.11.2006, ma non è chi non veda come una certezza in ordine alla vicenda, nei termini in cui è stata ricostruita, appaia fragile in quanto è evidente che la [redacted] non constatò all'atto dell'operazione bancaria che il resto non le era stato consegnato.

Il solo fatto che essa si sia successivamente accorta che le mancavano 25 euro, pari all'ammontare del resto di euro 400,00, non è sufficiente per far ritenere la ricorrente colpevole della mancata consegna dell'importo, o meglio, del fatto che, non avendolo la cliente prelevato allo sportello, se lo sarebbe intascato.

Non si può infatti escludere che la [redacted] i 25 euro li abbia perduti.

La sanzione va pertanto annullata con conseguente diritto della impiegata ad ottenere l'equivalente della retribuzione non percepita in relazione ai giorni in cui la sanzione stessa le venne fatta scontare.

2) Sanzione disciplinare del 6.7.2007.

In data 12.6.2007 la banca convenuta ebbe a contestare alla ricorrente il fatto che in data 17.4.2007 avrebbe eseguito un bonifico di € 255,00 sul conto intestato a [redacted] addebitando il conto intestato a [redacted] e che in data 7.5.2007 avrebbe eseguito altro bonifico di € 855,00 sempre in favore del conto della [redacted] nuovamente addebitando il conto intestato a [redacted].

In data 21.6.2007 la ricorrente [redacted] giustificò il proprio operato affermando di avere effettuato l'operazione su richiesta di [redacted] da lei conosciuto personalmente come fidanzato della [redacted].

Ne consegue che la vicenda risulta priva di incertezze con riferimento alle sue caratteristiche oggettive.

IL CASO.it

In sostanza la ricorrente ebbe a operare sul conto di [redacted] sottraendo alcuni importi senza autorizzazione di sorta.





Se pure è credibile che vi fossero o vi fossero stati dei rapporti fra la detta [redacted] e la beneficiaria o il fratello della beneficiaria degli importi trasferiti, è comunque incontestabile la grave violazione dei doveri gravanti sull'impiegata. Il rispetto delle regole legittimanti le operazioni sui conti bancari deve essere assolutamente rigoroso e non deve ammettere deroghe per nessun motivo. A nulla, poi, vale il fatto che da parte della [redacted] gli importi sottratti, con riferimento ai quali la [redacted] si era formalmente lamentata, siano stati rifiutati. La inadempienza, ripetesi, molto grave, vi è stata, sicché la sanzione adottata di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione appare sicuramente congrua.

IL CASO.it

La condotta tenuta infatti è stata tale da avere lesa ampiamente la fiducia che una banca ha diritto di riporre sui propri dipendenti per la delicatezza dei compiti ad essi demandati, compiti in relazione ai quali si impone senza deroghe il rispetto di regole formali e precise.

3) Licenziamento.

In data 14.9.2007 la [redacted] ebbe a muovere alla ricorrente la seguente contestazione: *"Il servizio auditing interno, con comunicazione del 7.9.2007, mi informa che il signor [redacted], titolare del c.c. n. [redacted] presso la filiale di Lauriano ha affermato con lettera del 3.9.2007 di non avere mai sottoscritto né lui, né la figlia (delegata) ordini di prelievo di € 2.400,00 dal suo c.c. [redacted] in data 27.7.2007.*

La verifica della documentazione contabile evidenzia che l'operazione di prelievo suddetta è stata da lei eseguita e che la firma apposta sulla contabile di prelievo non è leggibile ed è palesemente diversa tanto da quella del titolare, quanto da quella della delegata, [redacted]. Da ciò ne discende che Lei ha disatteso l'obbligo di identificazione.

Le contesto altresì il fatto che l'anzidetto comportamento costituisca recidiva di infrazione. Più precisamente nel corso degli ultimi due anni Lei è stata oggetto del seguente procedimento e provvedimento disciplinare: in data 12.6.2007 Le è stato contestato di aver effettuato il 17.4.2007 e il 7.5.2007 due prelievi da c.c. di un cliente con firma di soggetto non autorizzato; in data 11.7.2007, per quanto sopra, Lei è stata sanzionata con provvedimento disciplinare di 10 giorni di sospensione senza emolumenti".

Orbene, con riferimento alla vicenda, in data 9.5.2008 (dopo uno scambio di comunicazioni tra le parti in merito alle giustificazioni da rendere in quanto la lavoratrice nelle more si assentò per infortunio non consentendo di essere ascoltata presso la propria abitazione), venne adottato il provvedimento di licenziamento.

IL CASO.it

Sulla questione in sede di libero interrogatorio la [redacted] dichiarò testualmente: *"Il 3.9.2007 dalla banca venni contattata a casa in quanto in infortunio dal 21.8. Mi chiesero spiegazioni su un'operazione di luglio in quanto era loro giunta una lettera del [redacted]. Questa lettera mi venne mostrata il 6.9.2007 quando andai in banca alla sede di Asti presso l'Ufficio Ispettorato. La banca sosteneva che la firma sulla cedola relativa ad un'operazione di prelievo non fosse quella del signor [redacted] e neppure della figlia, che aveva la firma sul conto. Il giorno dell'incontro*

ad Asti seppi che al [REDACTED] la banca aveva rifiuto l'importo di € 2,400,00 prima di sentirmi.

IL CASO.it

Io dichiarai che mi ricordavo di aver visto il [REDACTED] in filiale, ma non potevo garantire giorno e ora precisi. Il direttore del personale mi consigliò di cercarmi un avvocato e me ne andai via. La cedola è quella doc. 6 di parte convenuta. L'operazione l'avevo fatta io perché la sigla sulla cedola è mia. A mio parere la firma sulla cedola la appose il signor [REDACTED] o la figlia.

L'operazione fu di prelievo in contanti. Io il [REDACTED] lo conosco personalmente (sin da) prima di andare a lavorare presso la filiale di Lauriano. Io non ho mai consegnato a terzi somme prelevate dal conto [REDACTED]; guardando la firma di [REDACTED] sembra diversa dalla sua, ma, è solo una sigla.

Non ricordo quale firma ci fosse sullo specimen del cliente".

In sostanza dalle dichiarazioni rese e dell'esame della "cedola" menzionata, è pacifico che il prelievo della somma sia stato curato dalla [REDACTED]. Ai fini dell'accertamento dell'addebito in discussione vi era pertanto solo da verificare in causa se la sottoscrizione del cliente richiedente il prelievo fosse stata apposta da [REDACTED], ovvero dalla figlia come sua delegata, e quindi che il denaro sia stato da essi prelevato.

A riprova della propria tesi la [REDACTED] convenuta produsse in atti la dichiarazione sottoscritta da [REDACTED] datata 3.9.2007, dichiarazione del seguente tenore: "da un controllo sul mio conto corrente [REDACTED] mi sono accorto che in data 27 luglio è stato fatto un prelievo di 2.400,00 euro senza alcuna mia autorizzazione. Nemmeno mia figlia [REDACTED], che è delegata, ha fatto quel prelievo. Chiedo dunque che mi venga immediatamente restituita la somma". Sempre a riprova della avvenuta operazione la banca ebbe a produrre la cedola 27.7.2007 relativa all'incasso con firma del cliente ed un estratto dei movimenti sul conto addebitato con l'indicazione dell'avvenuto prelievo.

IL CASO.it

La difesa della ricorrente, oltre a negare l'addebito, ebbe ampiamente a trattare della inidoneità con cui la banca avrebbe offerto la prova, su di lei incombente ex art. 5 della legge 15.7.1966 n. 604, del fatto posto a base del licenziamento.

Il Giudice non ritiene di poter condividere la addotta impostazione per essere stati offerti attraverso le produzioni menzionate ampi elementi idonei a confermare la contestata condotta alla [REDACTED]. V'è la cedola con richiesta di prelievo a firma [REDACTED], recante una sigla nella parte riservata al cliente; v'è la contestazione del detto cliente, con sottoscrizione palesemente differente rispetto alla sigla della cedola, e v'è l'estratto della movimentazione sul conto oggetto dell'operazione.

È vero che tra i propri testi la [REDACTED] non ebbe ad indicare il [REDACTED], ma è anche vero come la giustificazione della bontà di una operazione pacificamente effettuata e oggettivamente anomala, avrebbe dovuto essere della ricorrente in sede di difesa. A fronte della documentazione messa a sua disposizione, attestante la fittizietà del prelievo, per evidente difformità della firma del cliente, sarebbe stato suo onere provare che lo stesso era avvenuto secondo le regole bancarie previste e che beneficiari dell'importo furono [REDACTED] o la figlia.





Comunque, al fine, di acquisire un elemento di prova non in ausilio alla parte, ma per dissipare possibili dubbi in ordine alla rispondenza al vero di quanto documentato, venne fatta espletare una consulenza tecnica d'ufficio per accertare se la sottoscrizione della cedola tanto sotto la dicitura "[redacted]" quanto sotto la dicitura "firma del cliente" fossero opera di uno stesso soggetto. Vennero anche escussi come testi la figlia del [redacted] e per ben due volte il [redacted] medesimo.

IL CASO.it

La risultanza della consulenza, svolta dalla dr.ssa [redacted] fu nel senso che, sia pure con qualche perplessità, le due sottoscrizioni non sono ascrivibili alla stessa mano, e, in particolare, che la sottoscrizione sotto la dicitura "firma del cliente" con buona probabilità non è ascrivibile alla mano di [redacted].

Le testimonianze invece di [redacted] e della figlia sono state chiarissime, nel senso di negare in toto di aver effettuato l'operazione in discussione.

Per ulteriormente dissipare ogni dubbio vennero acquisiti gli specimen che la [redacted] poteva verificare dal suo videoterminale in ordine alle sottoscrizioni sia del [redacted], sia della figlia. La non rispondenza fra la "firma del cliente" sulla cedola e le sottoscrizioni depositate dei due soggetti (che la [redacted] doveva ritenere le sole utili per poter sottrarre denaro dal conto) è di evidenza totale.

A prescindere, pertanto, dal fatto che l'impiegata abbia posto lei personalmente sulla cedola la sigla "cliente" o l'abbia posta altro soggetto non legittimato (soggetto che essa non poteva non ricordare per l'anomalia della vicenda) è risultato in maniera incontestabile che il [redacted] non ebbe a prelevare l'importo sottratto dal suo conto. Tutto ciò con la conseguenza che detto importo o venne prelevato dalla [redacted] o venne prelevato da altra persona suo tramite, in ogni caso in maniera assolutamente scorretta.

Ne consegue, attesa la estrema gravità dell'accaduto, ed a prescindere dalla contestata recidiva, la sopravvenuta certa incompatibilità ex art 2119 cod. civ. della permanenza del rapporto di lavoro in discussione, sicchè il licenziamento va ritenuto legittimo.

Per ritenerlo illegittimo occorrerebbe ipotizzare una artificiosa manovra ai danni della dipendente messa in atto dalla banca convenuta con la complicità del [redacted].

La cosa non merita alcuna considerazione di approfondimento.

Ponendo attenzione al fatto che [redacted] è un uomo di 76 anni, pensionato, che, per suo dire, andava in banca una volta al mese con conoscenza soltanto "di vista" dei relativi impiegati, per realizzare un artificio come quello prospettato la persona in questione sarebbe stata comunque la meno indicata, senza dire che è francamente impensabile che una banca o suoi dipendenti per "sbarazzarsi" di un'impiegata, forse anche poco gradita, possano aver pensato ad un "imbroglio" come quello descritto.

IL CASO.it

È vero che la [redacted] non poteva non immaginare che prima o poi il prelievo sarebbe stato scoperto, ma ben si può ipotizzare che fosse suo intendimento reintegrare il conto al più presto. Senonchè la verifica da parte del [redacted], come si chiarì all'udienza, da lui effettuata in banca sulla situazione del conto, fu

probabilmente inaspettata e quindi tale da avere vanificato la possibilità della prospettata sistemazione.

4) **Danno per comportamenti vessatori.**

IL CASO.it

In ricorso la ricorrente ha elencato una serie di condotte che, a suo dire, sarebbero state vessatorie nei suoi confronti e foriere di una patologia di tipo ansioso e di disturbi dell'umore.

Nessuno dei colleghi escussi come testimoni ebbe a supportare in maniera adeguata i suoi assunti sotto nessun profilo. Nulla di particolarmente grave o di seriamente discriminatorio è emerso, pur non potendosi negare il fatto che probabilmente non era impiegata gradita in quel di Lauriano, forse per la sua scarsa capacità di attenzione e di dedizione ad un lavoro che richiede assoluta precisione.

V'è stato qualche teste che potrebbe anche avere fornito qualche indizio a favore della ricorrente, ma si tratta di indizi "esterni" e talmente labili da non poter certamente integrare quegli elementi di prova che essa avrebbe dovuto fornire.

5) **Pagamento somma per buoni pasto.**

Il pagamento dei buoni pasto con riferimento al periodo richiesto non fu effettuato da parte della banca.

Ne consegue la condanna alla corresponsione della somma di € 150,00, oltre accessori.

6) **Ripristino delle condizioni agevolate del mutuo concluso fra le parti.**

La ricorrente contesta il fatto che la ~~banca~~, dopo il licenziamento, le abbia variato le condizioni agevolate di un mutuo per acquisto della casa da lei concluso in costanza di rapporto di lavoro.

A prescindere da aspetti relativi alla competenza funzionale di questo giudice sulla questione, nel merito non può che essere richiamato l'art. 18 del "Regolamento per la concessione di mutui agevolati ai dipendenti della ~~Ente~~".

Questo Regolamento all'art. 8 testualmente prevede: "*Decade dalle agevolazioni il mutuatario che:*

- cessa dal servizio per risoluzione del rapporto di lavoro causata da motivi disciplinari".

Poiché la risoluzione del rapporto con la ~~banca~~ avvenne per gravi motivi disciplinari, la pretesa dalla medesima avanzata in ordine al tasso di interesse applicato va respinta.

7) **Conclusioni.**

Per le ragioni addotte in relazione ai vari aspetti della controversia si impone la pronuncia di cui al dispositivo.

Rimangono le spese di giudizio.

Quelle di consulenza tecnica, liquidate in € 1.655,03 vanno accollate alla convenuta stante il risultato della consulenza stessa.

IL CASO.it

Quelle legali, invece, in relazione all'esito complessivo della controversia, vanno accollate alla ricorrente, con compensazione di un terzo fra le parti per essere il



ricorso stato accolto con riferimento alla prima sanzione disciplinare e con riferimento alla corresponsione dei buoni pasti.

Dette ultime spese si liquidano in complessivi € 3.600,00 oltre IVA, CPA e successive occorrenze.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

Dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente in data 1.12.2006 e per l'effetto condanna la convenuta a versare alla ricorrente la somma corrispondente alla retribuzione per 10 giorni di lavoro con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

IL CASO.it

condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.150,00 a titolo di buoni pasto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

respinge ogni altra domanda o eccezione avanzata dalle parti;

condanna la ricorrente alla rifusione in favore della convenuta di due terzi delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 3.600,00 oltre Iva e Cpa;

pone a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica liquidate in favore della dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ in € 1.655,03 oltre Iva e Cassa Previdenza.

Torino, 1.2.2010

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DENARO

IL CANCELLIERE
Dott. Maria Elena LAURO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 22/2/10

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Copia conforme all'originale
Torino, 15 MAR. 2010